

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1843

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MONTAGNINO, BASTIANONI,
BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BEDIN,
CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, DALLA CHIESA,
DATO, DETTORI, FORMISANO, GIARETTA, GRUOSSO,
LAURIA, LIGUORI, MAGISTRELLI, MANCINO, MANZIONE,
PETRINI, PILONI, RIGONI, ROTONDO, SCALERA, SOLIANI
e VERALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2002

—————

**Ampliamento del distretto della Corte d’appello
di Caltanissetta**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In più occasioni, studi approfonditi, anche da parte del Consiglio superiore della magistratura, hanno dimostrato che l'eccessiva ampiezza della struttura giudiziaria rende più lento e meno efficiente il servizio giustizia.

Per quanto riguarda la situazione in Sicilia, il distretto della Corte d'appello di Palermo copre un territorio molto vasto che si affaccia su due mari con siti assai distanti tra loro e con un carico giudiziario assai elevato, mentre il circondario del tribunale di Agrigento è contiguo e confinante con il distretto della Corte d'appello di Caltanissetta, per cui le distanze sono assai ridotte e il raggiungimento di quest'ultima sede molto più rapido ed agevole.

La città di Agrigento dista infatti da Caltanissetta appena 60 chilometri contro i 126 che la separano da Palermo. Occorre inoltre evidenziare che tale percorso di collegamento, per la sua tortuosità, per l'attraversamento di diversi centri urbani o di zone urbanizzate e, infine, per l'attraversamento del capoluogo, comporta tempi medi di percorrenza di circa due ore.

Si verifica pertanto il paradosso che gli abitanti di alcuni comuni della provincia di Agrigento devono, per raggiungere la Corte

d'appello di Palermo, attraversare la città di Caltanissetta.

Per queste ragioni si ritiene opportuno il presente disegno di legge, che all'articolo 1 modifica l'ambito territoriale del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta ricomprendendovi il tribunale di Agrigento.

L'articolo 2 prevede l'adeguamento, da parte del Ministro della giustizia, della pianta organica della Corte d'appello di Caltanissetta.

All'articolo 3 si stabilisce che tutti gli affari pendenti, sia civili che penali, dinanzi alla Corte d'appello di Palermo e provenienti dalla circoscrizione del tribunale di Agrigento, siano devoluti d'ufficio alla Corte d'appello di Caltanissetta, con alcune eccezioni indicate nell'articolo stesso.

Esistono a Caltanissetta cultura, tradizioni e strutture giudiziarie molto consistenti (basti pensare all'aula-*bunker* attigua alla casa circondariale), che hanno comportato cospicui investimenti e possono egregiamente rispondere alle esigenze di maggior carico giudiziario conseguente.

Si sottolinea, infine, che la modifica dell'ambito territoriale del distretto di Corte d'appello di Caltanissetta non comporta particolari oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il circondario del tribunale di Agrigento cessa di appartenere alla giurisdizione del distretto della Corte d'appello di Palermo ed è ricompreso nella giurisdizione del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento della pianta organica della Corte d'appello di Caltanissetta, rivedendo le piante organiche di altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla Corte d'appello di Palermo e provenienti dalla giurisdizione di primo grado del circondario del tribunale di Agrigento, sono devoluti d'ufficio alla cognizione della Corte d'appello di Caltanissetta.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili nelle quali le parti hanno già precisato le conclusioni ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto che dispone il giudizio ed agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di cui al medesimo comma 1.